



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA

N. 6166/2024 sub 1 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 29.1.2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 6166/2024 sub 1 R.G., promosso con ricorso *ex art.* 671 c.p.c. in corso di causa depositato in data 10.12.2024 da

FALLIMENTO DECOV PD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03375460288), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. DI PEDE MATTEO,

ricorrente,

contro

IMF S.R.L. (c.f. 02289550283), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. GALBIATI MAURIZIO, dall'avv. TRECCANI GEROLAMO e dall'avv. GALVAN BEATRICE,

resistente,

in punto: sequestro conservativo.

MOTIVI

Premesso che il Fallimento Decov PD s.r.l. in liquidazione (di seguito: Fallimento) chiede di essere autorizzato a procedere al sequestro conservativo su tutti i beni della società IMF s.r.l. (già Herbarium s.r.l., di seguito: IMF e Herbarium) fino alla concorrenza dell'importo di € 1.200.000,00, e ciò a garanzia di un credito di € 851.245,34 in sorte capitale, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese, per il cui pagamento essa ha agito nel giudizio di merito nei confronti di IMF;

considerato che la resistente si è costituita, contestando sia l'assenza del *fumus boni juris* per le ragioni già evidenziate nel giudizio di merito (il debito sarebbe stato oggetto di acollo da parte della società Intertrade Holding Ltd, il ricorrente avrebbe attribuito a tale accordo natura





liberatoria e, comunque, anche a voler ammettere la natura cumulativa dell'accollo, non avrebbe rispettato il *beneficium ordinis*) sia la carenza del *periculum in mora*; osservato che, anche volendo prescindere dalle difese di IMF in punto di titolarità passiva del rapporto di debito/credito e di rispetto del *beneficium ordinis*, il ricorso per sequestro conservativo non appare meritevole di accoglimento in quanto appare il requisito del *periculum in mora* non appare dotato di un'adeguata consistenza, tenuto conto che:

- il Fallimento ha agito in via cautelare a quasi un anno di distanza dalla stipulazione dei negozi asseritamente distrattivi;
- quantomeno il contratto di compravendita stipulato in data 5.12.2023 è esecuzione di contratti preliminari stipulati dalla resistente in data 24.3.2023 (cfr. doc. n. 16 resistente, nonché art. 10 del contratto definitivo), e dunque antecedentemente al 3.4.2023, data di ricevimento della diffida da parte della ricorrente (doc. n. 17 fascicolo di merito ricorrente);
- i contratti di compravendita che costituirebbero atti distrattivi non risultano stipulati ad un prezzo incongruo, alla luce della stessa valutazione dimessa dal Fallimento (doc. n. 9 ricorrente);
- la mancata stipulazione dei contratti di compravendita avrebbe arrecato alla garanzia patrimoniale generica un danno rilevante, posto che avrebbe costretto la resistente a restituire il doppio delle caparre;
- il contratto del 5.12.2023 era stato stipulato da IMF quando il giudizio di merito era già pendente avanti il Tribunale di Padova e, ciononostante, il ricorrente non ha ritenuto di attivarsi con ricorso per sequestro conservativo già in quella sede;
- ai valori O.M.I. su cui si basa la stima dimessa dal Fallimento va attribuita natura meramente indicativa, alla luce dell'andamento del mercato immobiliare nelle zone in cui sono ubicati gli immobili della resistente, che evidenzia valori al metro quadro superiori a quelli presi in considerazione dal ricorrente (cfr. docc. nn. 7, 8, 11, 12, 13 e 14 resistente);
- a prescindere da quanto evidenziato al punto precedente, non appare comunque giustificato l'abbattimento del 25% del valore complessivo degli immobili proposto dal Fallimento in ragione della prospettiva della vendita forzata, posto che nella stessa perizia di stima dimessa dal ricorrente si legge che i valori ivi indicati “*sulla base dell'esperienza acquisita, non si discostano molto dall'ipotetico realizzo conseguente una vendita forzata*”, cosicché l'applicazione di un'ulteriore decurtazione a tali valori appare indebita;



- IMF, ad ogni buon conto, appare adeguatamente patrimonializzata, poiché non si deve tener conto esclusivamente del valore degli immobili di proprietà della stessa, ma anche dell'ammontare degli altri elementi iscritti ad attivo nel bilancio quali risultanti dal doc. n. 4 resistente, quali le immobilizzazioni finanziarie (€ 591.482,00 al 31.12.2022 e € 563.625,00 al 31.12.2023) e i crediti esigibili entro l'esercizio successivo (€ 431.654,00 al 31.12.2022 e € 1.066.621,00 al 31.12.2023);

osservato che le spese di lite dovranno essere liquidate all'esito del giudizio in merito, poiché il presente procedimento è un cautelare in corso di causa (art. 669-*septies* c.p.c.);

P.Q.M.

rigetta il ricorso,

spese al merito.

Si comunichi.

Venezia, 18 aprile 2025

Il Giudice
dott. Fabio Doro

